



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

REGOLAMENTO

per la corresponsione dell'indennità di maternità

Articolo 1

Indennità di maternità

Agli iscritti di sesso femminile compete l'indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti da Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 15 ottobre 2003 n. 289.

Articolo 2

Titoli

L'indennità spetta per i seguenti titoli e nei seguenti casi alla professionista iscritta all'Ente:

- a) periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
- b) interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;
- c) adozione o affidamento del bambino di età non superiore ai diciotto anni, all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare;
- d) aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Articolo 3 **Misura dell'indennità**

1. L'indennità di maternità è corrisposta in misura pari all'80% dei cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista e comunicato all'ENPAP nel secondo anno precedente a quello dell'evento, salvo il caso indicato sotto la lettera D) dell'art. 5, in cui l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80% di una mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo.
2. Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l'indennità è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla tabella A allegata al D.L. 29/7/81, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/9/81, n. 537. Per tale salario, rivalutato annualmente, ai sensi del secondo comma dall'art. 1 della predetta legge, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, si dovrà tenere conto del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute, limite che - ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, comma 1, del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11/11/83, n. 638, e dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9/10/89, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7/12/89 n. 389, - non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalla tabella allegata ad apposita circolare emanata annualmente dall'INPS.
- 2bis. L'indennità di maternità, inoltre, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà per l'Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente stesso.
3. La retribuzione da considerare per il caso previsto ai precedenti commi, è quella dell'anno in cui si verifica l'evento tutelato; ove il periodo tutelato ricada a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella di ciascun anno.
4. L'indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all'Ente.

Articolo 4 **Incumulabilità**

1. Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante. Ove si svolga un lavoro part-time, l'Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
- 1bis. L'Ente procede altresì all'integrazione del trattamento economico di maternità obbligatoriamente previsto dall'Accordo Collettivo riguardante i professionisti titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato con Aziende Sanitarie o Enti Militari. L'importo da liquidare a titolo di integrazione è pari al trattamento spettante ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento commisurato al periodo eventualmente non coperto dal trattamento di maternità come definito nel diritto e nella misura dall'Accordo Collettivo riguardante i professionisti titolari di rapporto di convenzione a tempo indeterminato.
2. L'indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l'indennità economica di malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc.

Articolo 5 **Termini e modalità della domanda**

1. La domanda, indicante nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio fiscale, data di iscrizione all'Ordine degli Psicologi, codice fiscale, numero di partita IVA, data di iscrizione all'Ente, deve essere presentata o trasmessa, a mezzo raccomandata AR, dall'interessata non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell'interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero dalla data di ingresso del bambino adottato o affidato nel nuovo nucleo familiare o, ancora, dalla data dell'aborto, spontaneo o terapeutico.

2. La domanda deve essere corredata da dichiarazione con la quale la richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta, assumendone la relativa responsabilità, di non aver diritto all'indennità di maternità di cui al capo III ed al capo XI del D. Lgs. 26 marzo 2001, n 151 vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola artigiana e commerciante, o per qualsiasi altro titolo, in caso di adozione o di affidamento del bambino di età non superiore ai diciotto anni.
- 2bis. La domanda presentata dalle iscritte che esercitano la libera professione in regime di convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali deve essere corredata da apposita attestazione di servizio rilasciata dall'Azienda Sanitaria e/o Ente Militare circa la tipologia di rapporto (tempo determinato/indeterminato) e il periodo, nonché l'importo lordo eventualmente spettante a titolo di astensione obbligatoria per maternità.
3. La domanda deve, altresì, essere corredata dalla documentazione indicata a fianco dei seguenti titoli, di cui al precedente art. 2:

Titolo A

- a) certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Titolo B

- a) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Titolo C

- a) copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento;
- b) certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sub 1);
- c) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Titolo D

- a) certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell'evento, costituito dall'aborto spontaneo o terapeutico;
- b) copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello dell'evento ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d'atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 6 **Liquidazione**

1. Ricevuta la domanda, corredata dalla documentazione prescritta, l'Ente adotta provvedimento di liquidazione del trattamento nella misura stabilita o di non accoglimento della prestazione, dandone comunicazione all'interessata a mezzo PEC o lettera con avviso di ricevimento; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre motivato e documentato ricorso al Consiglio di amministrazione, entro giorni 60 dalla relativa ricezione.
2. La liquidazione viene effettuata con accreditamento dell'importo su conto corrente bancario intestato alla beneficiaria.

Articolo 7
Norma transitoria

L'integrazione di cui all'articolo 4, comma 1bis, è riconosciuta agli eventi verificatisi nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'approvazione della modifica regolamentare introduttiva del predetto comma 1bis dell'articolo 4, a fronte di apposita domanda, presentata ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla predetta data di pubblicazione.